

Part-time

Riduzioni d'orario, banca ore e semifestività

Permessi orari per i part-time

Il lavoratore part-time che rientra nelle Aree professionali può godere ogni anno di una **riduzione dell'orario di lavoro** proporzionale a quella prevista per il lavoratore a tempo pieno, che è di 30 ore e 30 minuti.

A titolo di esempio, per il collega part time il cui orario di lavoro sia di 25 ore settimanali spettano **venti ore di riduzione d'orario annua**, mediante permessi. Anche per i part-time vale la regola della contribuzione a carico dei lavoratori di una giornata lavorativa a favore del Fondo per l'Occupazione. Tale contributo viene realizzato mediante **rinuncia di un numero di ore** proporzionate alle ore di lavoro effettivamente svolte. **Per il full time è di 7 ore e 30 minuti (art. 100 comma 8 CCNL).**

Attenzione!! Questa riduzione di orario va però utilizzata, di norma, sotto forma di permessi frazionati ad ore inderogabilmente entro il 31 dicembre (art. 35 comma 15 lettera d) CCNL).

Banca delle ore

Per le **ore eccedenti svolte dopo il normale orario di lavoro, per un numero massimo di 2 ore giornaliere e 50 ore annue**, il collega part-time usufruirà della Banca delle Ore per le prime 25 ore, mentre sulle successive 25 potrà optare per la loro monetizzazione, secondo l'attuale Cia (art. 11, 2° comma).

Prestazioni supplementari nelle mansioni attribuite, come da CCNL, possono essere svolte solo nei seguenti casi:

- Operazioni di quadratura contabile e di chiusura
- Interruzioni temporanee nel funzionamento di strumenti elettronici di lavoro
- Assenze impreviste di altri dipendenti della medesima unità operativa.

Ribadiamo ad ogni modo la nostra contrarietà a qualsiasi forma di straordinario, che lede la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, e danneggia in generale l'occupazione, ostacolando anche la stabilizzazione dei giovani assunti con contratto a tempo determinato o con contratto di somministrazione.

Orario semifestivo

Il vigente Contratto nazionale di lavoro (Art. 54 comma 2) stabilisce che *"sono considerati giorni semifestivi: la vigilia di Ferragosto, la vigilia di Natale, il 31 dicembre, nonché, in ciascuna località, la ricorrenza del Santo Patrono"*.

Il C.C.N.L. stabilisce altresì che *"nelle giornate semifestive, i lavoratori/lavoratrici a tempo parziale osservano l'orario d'entrata fissato dal contratto individuale, mentre quello d'uscita è anti-*

cipato calcolando una riduzione d'orario proporzionale a quella del personale a tempo pieno, fermo restando che la durata della prestazione lavorativa non può eccedere le cinque ore nella giornata" (Art. 35 comma 2, lettera a), ultimo capoverso).

Quindi, nel caso della giornata semifestiva, a fronte di una riduzione d'orario di 1/3 e precisamente di 2,5 ore, su un monte ore giornaliero di 7,5 ore, del collega a tempo pieno, il lavoratore a tempo parziale ha diritto ad una proporzionale (1/3) diminuzione d'orario in uscita.

In caso di part-time misto, dove la lavoratrice svolge in alcune giornate orario full time e in altre giornate orario part-time, la riduzione di orario va calcolata sull'orario di lavoro prestato nella giornata semifestiva.

Riproduciamo, a titolo esemplificativo, la seguente tabella riguardante il lavoratore part-time, con alcuni esempi di orario lavorativo ordinario e, accanto, il corrispondente orario nei giorni semifestivi:

Orario ordinario lavoratori part-time		Orario semifestività part-time	
8,25	13,25	8,25	11,45
8,30	13,30	8,30	11,50
9,00	15,00	9,00	12,20
10,00	16,00	10,00	13,20

Invitiamo quindi le colleghe e i colleghi interessati a esercitare questi diritti, regolati dal vigente CCNL.

Siamo in ogni modo a disposizione per ulteriori informazioni, **invitando altresì tutti i colleghi a segnalarci eventuali casi in cui questi diritti fossero "difficilmente" praticabili.**

Segreteria Organo Coordinamento Fisac-Cgil
Gruppo bancario Credito Valtellinese